



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 4 Luglio 2025

Al Sottosegretario di Stato
On. Emanuele PRISCO

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per la Salute
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Ing. Gaetano VALLEFUOCO

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Viceprefetto Renata CASTRUCCI

Prot. 104/25

Oggetto: Informativa fittizia alle OO.SS. STAFFCADIP.REGISTROUFFICIALE.U.0011805.18-06-2025.

Bozza circolare su "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – D.lgs. 81/2008 – Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativi stati di tossicodipendenza, assunzione di alcol e patologie alcol correlate – Procedure di accertamento sanitario".

La presente in riferimento alla informativa dell'Ufficio III – Relazioni Sindacali prot. [STAFFCADIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0011805](#) inviata alle Organizzazioni Sindacali il 18-06-2025, contenente la bozza di circolare in oggetto, peraltro **formalmente emanata già il 20-06-2025 (Prot. DCSAL N. 5429)** senza dare il tempo per le osservazioni preventive previste dalla normativa contrattuale.

Al riguardo si osserva quanto segue.

1 – SULLA VIOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI

Non vi è dubbio che il modus operandi di codesto Dipartimento che il 18 giugno invia la bozza di circolare e il 20 giugno emana la circolare senza attendere le osservazioni delle organizzazioni configura una grave violazione del sistema delle relazioni sindacali di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121.

L' art. 37 di entrambi i decreti al comma 1 prevede che *"Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali [...] del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, anche mediante le forme di accesso previste dalla disciplina vigente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti"*. Al comma 2 dispone che *"Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: si attua il contemperamento delle missioni istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a vantaggio della collettività, con gli interessi dei lavoratori"* e *"si tutelano le condizioni di lavoro legate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori"* (che è l'oggetto della circolare di cui si discute).

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 così come sostituito dall' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 , n. 120 (per il personale direttivo e dirigente) e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 così come sostituito dall' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 , n. 121 (per il personale non direttivo e non dirigente) dispongono, al comma 3, che **"L'informazione deve essere fornita NEI TEMPI, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte".** (tempistica che non è stata rispettata con la circolare di cui si discute).

Addirittura, a dimostrazione di quanto questa materia sia soggetta alle relazioni sindacali, l'articolo 15 (Contrattazione integrativa) del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 così come sostituito dall' art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 , n. 120 (per il personale direttivo e dirigente) e l'articolo 32 (Contrattazione integrativa) del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 così come sostituito dall' art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 (per il personale non direttivo e non dirigente) dispongono che "la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale [...] sulle seguenti materie in sede di Amministrazione centrale: [...] **d) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro** (che guarda caso è anche l'oggetto della circolare di cui si discute).

E' evidente che l'Amministrazione, nel ridurre a meno di 48 ore il tempo tra l'informativa e l'adozione del provvedimento, ha impedito alle OO.SS. di adempiere alla funzione partecipativa riconosciuta dalle norme contrattuali sopra richiamate, con conseguente vizio di legittimità procedimentale della circolare DCSAL n. 5429/2025.

Rileviamo quindi una grave violazione delle relazioni sindacali da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

2 – SULLA FIRMA DELLA CIRCOLARE

Con la circolare della Direzione Centrale per la Salute prot. DCSAL n. 5429 del 20/06/2025, di cui all' oggetto l' Amministrazione ha adottato, **con provvedimento del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, alcune misure concernenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per la verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, nonché le correlate procedure per lo svolgimento degli accertamenti.

Tuttavia, l'articolo 18, comma 3, del decreto del Ministro dell'Interno 21 agosto 2019, n. 127, prevede che *"La verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è disciplinata, per il personale del Corpo nazionale, **con provvedimento del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco** [...] nel rispetto delle vigenti previsioni in materia di verifica di assenza di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti individua, in relazione ai settori di impiego del personale, le procedure per lo svolgimento degli accertamenti, la periodicità degli stessi e le strutture sanitarie"*.

3 – SUL PERSONALE AUTORIZZATO ALL' ACCERTAMENTO MEDIANTE ETILOMETRO

La predetta circolare della Direzione Centrale per la Salute prot. DCSAL n. 5429 del 20/06/2025 fornisce **"...le indicazioni procedurali sulle modalità di accertamento dell'assunzione di alcol e patologie alcol correlate e, quindi, sulle modalità dei controlli alcolimetrici effettuati mediante analisi del fiato con etilometro..."**.

Successivamente recita: **"...l'utilizzo dell'etilometro è autorizzato da parte dell'esercente la professione sanitaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, vale a dire il soggetto che espleta la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica del personale del Corpo nazionale quali non solo i medici competenti, ma anche i direttivi sanitari, i dirigenti medici, i medici incaricati a**

tempo determinato presso le sedi di servizio dei vigili del fuoco e i direttivi tecnico-scientifici biologi... e recita “...si conferma che il datore di lavoro dispone, mediante le suddette figure sanitarie, l'accertamento periodico alla mansione a rischio su un campione del 10% dei lavoratori di cui all'Allegato 2 della nota STAFFCNVVF prot. n. 1572 del 8/02/2011, consistente nell'**esecuzione dello screening alcolimetrico** e per le sostanze stupefacenti o psicotrope...”.

A tal riguardo è noto che la legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” all' articolo 15 (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) prevede al comma 2 che “**...i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente...**” escludendo che tali controlli possano rientrare tra le funzioni dei direttivi tecnico scientifici biologi e, più in generale, degli iscritti all'albo dei biologi.

Neanche l'art. 172 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 rubricato “Funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici” prevede che tale personale possa eseguire i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro.

Anche a voler ammettere una eventuale esecuzione tecnica da parte dei direttivi tecnico scientifici “biologi” degli accertamenti mediante etilometro, è fuori da ogni dubbio che ciò può avvenire solo **alla presenza del medico competente che si deve assumere la responsabilità dell'accertamento e che deve firmare il relativo verbale** esonerando il direttivo tecnico scientifico biologo da qualunque responsabilità di carattere clinico-diagnostico, diversamente da quanto si asserisce nella circolare laddove prevede la firma del verbale (e quindi la responsabilità) anche del personale direttivo Tecnico-scientifico “biologo”.

Pertanto l'esecuzione dei controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro (che la legge riserva esclusivamente ai medici) e la sottoscrizione del relativo verbale di accertamento da parte di personale non medico (come impone la Circolare) potrebbe anche rischiare di esporre tale personale a denunce per esercizio abusivo della professione medica ai sensi dell'art. 348 c.p.

4 – SUL LUOGO OVE DEVONO ESSERE ESEGUITI I CONTROLLI ALCOLIMETRICI

La legge 30 marzo 2001, n. 125, non prevede un campo di applicazione diverso nei riguardi del Dipartimento dei vigili del fuoco, come previsto invece dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'applicazione del medesimo decreto legislativo.

Da una lettura sistematica della norma ravvisiamo che **i controlli alcolimetrici sono da effettuarsi direttamente nei luoghi di lavoro del personale** e non mediante l'invio di personale presso le strutture sanitarie fiduciarie, le Unità Sanitarie Territoriali di R.F.I. S.p.A., come disposto con nota della Direzione Centrale per la Salute prot. DCSAL n. 3333 del 18/04/2025.

5 – SULLA PERCENTUALE DEL 10% DI PERSONALE DA SOTTOPORRE A SCREENING ALCOL

La nota della Direzione Centrale per la Salute prot. DCSAL n. 5429 del 20/06/2025, “...Relativamente alle indicazioni applicative previste dalla nota STAFFCNVVF prot. n. 582 del 15/01/2014...” dispone l' “**...accertamento periodico alla mansione a rischio su un campione del 10% dei lavoratori** di cui all'Allegato 2 della nota STAFFCNVVF prot. n. 1572 del 8/02/2011, consistente nell'esecuzione dello screening alcolimetrico e per le sostanze stupefacenti o psicotrope...”.

L'esecuzione sistematica di controlli alcolimetrici (screening alcolimetrico) su un campione del 10% di lavoratori a rischio appare eccessiva e comunque non prevista da alcuna norma dello Stato.

Il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni 18 settembre 2008, con cui è stato approvato il documento “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi” che prevede tra le “Modalità di esecuzioni degli accertamenti sanitari” l' “Accertamento periodico”, **è relativo solo**

agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e non a quelli di verifica di assenza di alcol-dipendenza o di intossicazione acuta da alcol.

La verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza, dunque, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo aprile 2008, n. 81, espressamente richiamato dal decreto del Ministro dell'Interno 21 agosto 2019, n. 127, **può essere effettuata in occasione delle visite preventive, periodiche, in occasione del cambio della mansione e precedenti alla ripresa del lavoro, di cui al comma 2, lettere a), b), d), e e-ter) del predetto articolo 41, comma 4, del decreto legislativo aprile 2008, n. 81.**

Pertanto, i controlli alcolimetrici, effettuati dal medico competente nei luoghi di lavoro, andrebbero limitati solo a casi selezionati, ad esempio per un ragionevole dubbio, evitando quindi uno "screening" indiscriminato.

Infatti, nel documento della Regione Emilia-Romagna dal titolo "*Orientamenti regionali per Medici Competenti in tema di prevenzione, diagnosi e cura dell'alcol dipendenza*" del novembre 2009, si specifica che: **"...I controlli alcolimetrici previsti dall'art. 15 della L. 125/01 non devono essere considerati strumenti per l'accertamento dell'assenza di alcol dipendenza. Non vanno pertanto utilizzati nell'ambito dell'attività di screening ma servono solo per la verifica del rispetto delle norme di divieto o, in casi selezionati, per l'accertamento nell'immediatezza di una sospetta condizione di etilismo acuto..."** e **"...A proposito dei controlli alcolimetrici, va precisato che essi rappresentano uno strumento per la verifica del rispetto del divieto di assunzione di alcol da parte dei lavoratori addetti ad attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi e quindi non rientrano tra gli accertamenti previsti per la sorveglianza sanitaria..."**.

6 – SULL'ASSENZA DI PREAVVISO PER GLI ACCERTAMENTI E SULLA "REMORA" DEL PERSONALE

Nella circolare DCSAL si afferma che *"qualsiasi appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - qualora profondamente consapevole della missione istituzionale affidata alla nostra Istituzione e sancita con il proprio giuramento alla Repubblica nell'osservanza del rispetto della Costituzione, delle leggi e delle disposizioni emanate dall'Amministrazione nell'interesse del pubblico bene - **NON DOVREBBE AVERE ALCUNA REMORA AD ESSERE SOTTOPOSTO, SENZA PREAVVISO ALCUNO, all'esecuzione dello screening alcolimetrico e per le sostanze stupefacenti o psicotrope**"*.

Quanto alla eventuale "**remora**" del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, **"...ad essere sottoposto, senza preavviso alcuno, all'esecuzione dello screening alcolimetrico..."** a questo punto appare invece più che giustificata, in quanto il personale è consapevole che le disposizioni emanate dall'Amministrazione relativamente a tale screening alcolimetrico, non hanno alcun riscontro nelle normative vigenti che regolano la materia **ma sono una regolamentazione interna che non ha nemmeno seguito l'iter previsto dalle norme contrattuali di coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali**.

Quanto invece alla eventuale "**remora**" del personale **"...ad essere sottoposto, senza preavviso alcuno, all'esecuzione dello screening... per le sostanze stupefacenti..."** di essa non ci si può stupire visto che in precedenza l'Amministrazione ha comunque previsto un **"...preavviso che non dovrà superare le 12 ore..."** con circolare prot. STAFFCNVVF n. 572 del 08/02/2011 e lo ha ribadito con circolare prot. STAFFCNVVF n. 15233 del 19/12/2011.

Peraltro, a ben vedere, anche il **"...preavviso che non dovrà superare le 12 ore..."** appare un criterio interno privo di riscontri normativi per il personale del C.N.VV.F. in confronto a quanto stabilito in materia dalla Conferenza Stato-Regioni e da altri Corpi dello Stato.

Il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni 18 settembre 2008, nel paragrafo "*Procedure accertative di primo livello da parte del medico competente*", recita: **"...preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l'accertamento..."** e successivamente specifica **"...L'accertamento comprende la visita medica orientata all'identificazione di segni e sintomi**

suggestivi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Contestualmente a tale visita, dovrà essere effettuato un test tossicologico-analitico di primo livello. Questo potrà essere eseguito presso idonee strutture laboratoristiche autorizzate dalla regione o provincia autonoma o presso i laboratori delle strutture sanitarie competenti di cui agli articoli 2 (commi 2, 3 e 4) e 6 dell'Intesa del 30 ottobre 2007, a tale specifico scopo, comportando, pertanto, la sola raccolta del campione contestualmente alla visita. In alternativa, sono consentiti metodi analitici di screening eseguibili in sede di visita medica che si basano su tecniche immunochimiche rapide, pur che siano note e vengano rispettate le concentrazioni di cut-off stabilite nel presente accordo e sia fornita, comunque, una registrazione oggettiva a stampa dei risultati...".

Per quanto riguarda il **preavviso per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope**, il **Ministero della Difesa, con decreto della Direzione Generale della Sanità militare 16 luglio 2010**, recante *"Regolamento per l'applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in militari addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi presso il Ministero della Difesa"*, ha previsto, sia per gli accertamenti sanitari preventivi che periodici per il **personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, "...un preavviso non superiore alle 24 ore..."**.

Pertanto, fermo restando che il CONAPO concorda appieno sull'attuare ferree misure di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, non si comprende quale sia l'utilità di differenziare e azzerare il preavviso per gli accertamenti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto agli altri Corpi (**compresi i Carabinieri**) che lo prevedono **"non superiore alle 24 ore"**.

Inoltre appare opportuno che tali accertamenti di primo livello siano effettuati solo previa visita del medico competente e con raccolta del campione per il tossicologico-analitico contestualmente a tale visita ovvero, in alternativa, che sia eseguito, in sede di visita medica, un metodo analitico di screening che si basa su tecniche immunochimiche rapide, risparmiando l'invio del personale presso le strutture sanitarie fiduciarie.

7 – SUL VERBALE DI VERIFICA DEL TASSO ALCOLEMICO MEDIANTE ETILOMETRO

Nell'allegato 1 alla circolare della Direzione Centrale per la Salute prot. DCSAL n. 5429 del 20/06/2025 è contenuto il modello di verbale per la verifica del tasso alcolemico mediante etilometro che prevede anche la **"Firma del lavoratore"** sottoposto all'etilometro.

Tale firma, così come formulata, appare apposta **"per conferma del verbale"** mentre va specificato che la firma è **"per presa visione"** in analogia a quanto previsto nell'allegato 3A *"cartella sanitaria e di rischio"* al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

8 – SULLE MODALITA' DI ACQUISTO DEGLI ETILOMETRI

Esprimiamo perplessità circa le modalità adottate per l'acquisto degli etilometri da parte della Direzione Centrale per la Salute, così come definite con nota prot. DCSAL n. 1268 del 13/12/2024, in quanto l'acquisto di un totale di n. 125 *"kit per esami alcol test"* è stato frazionato su due capitoli di spesa diversi e tra le diverse Direzioni Regionali, mentre non si comprende perché non si è provveduto ad un approvvigionamento unico sempre presso lo stesso distributore e al medesimo prezzo più concorrenziale.

9 – SUL TIPO DI ETILOMETRO ACQUISTATO

Esprime perplessità anche in merito alla scelta di acquistare l'etilometro **"AlcoTrue M"** invece di un altro etilometro economicamente più conveniente, in quanto comunque non risulta che l'**"AlcoTrue M"** sia certificato anche ai sensi della norma EN 15964 relativa agli etilometri non monouso, ed inoltre, da quanto ci viene riferito l'**"AlcoTrue M"** necessita della calibrazione ogni 6 mesi a differenza della maggior parte degli altri etilometri che invece necessitano la calibrazione ogni 12 mesi.

Ci viene riferito che le risorse finanziarie sul capitolo 1863 p.g.1 sarebbero talmente esigue che è stata negata l'autorizzazione all'acquisto di farmaci di emergenza e attrezzature mediche per l'assistenza sanitaria al personale di ruolo impegnato in corsi di formazione particolarmente complessi.

Se poi aggiungiamo che anche le spese di calibrazione e del materiale di consumo per gli etilometri sono imputate al capitolo di spesa 1863 p.g. 1 è evidente che le risorse finanziarie risicate rischiano di compromettere anche le altre attività sanitarie.

Pertanto il CONAPO chiede di incrementare le risorse finanziarie sul capitolo di spesa 1863 p.g. 01 affinché non restino inevase le necessità correlate all'acquisto di farmaci e di attrezzature mediche per l'assistenza sanitaria al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tanto sopra premesso il CONAPO chiede:

- 1)** la modifica della Circolare della Direzione Centrale per la Salute prot. DCSAL n. 5429 del 20/06/2025 tenendo conto di quanto sopra rappresentato;
- 2)** che vengano incrementati i fondi sul capitolo 1863 p.g. 1;
- 3)** che il Sig. Capo Dipartimento si faccia garante del rispetto delle corrette relazioni sindacali (che da tempo non avvengono).

In attesa di un riscontro, resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini

